



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 166 del 2016, proposto da:

, rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_, con  
domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via'

***contro***

Ordine Avvocati di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avv.

\_\_\_\_\_, con domicilio eletto presso il loro  
studio, in Cagliari, via

***per l'annullamento:***

- della delibera del Consiglio dell'Ordine del 14.12.2015, trasmessa con nota prot. 2/GO, il 15.12.2015, recante diniego di rilascio al ricorrente del certificato di compiuta pratica forense a seguito di istanza del 3.12.2015 prot. 2150/2015;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, in particolare, se lesivi, degli atti del 3.11.2015, prot. 2/GO 1866/2015, dell'atto conosciuto il 9.11.2015, a seguito di istanza presentata il

29.10.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine Avvocati di Cagliari;

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Il dott. \_\_\_\_\_ impugna gli atti in epigrafe descritti, con i quali il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari ha respinto la sua richiesta, in data 29 ottobre 2015, di positiva certificazione del periodo di pratica forense per tre semestri, non consentendogli di iscriversi agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione in programma a dicembre 2015.

A fondamento della propria richiesta il dott. \_\_\_\_\_ aveva addotto:

- la frequenza presso il Tribunale di Cagliari -dal 10 dicembre 2013 al 10 giugno 2015- dello stage teorico-pratico di cui all'art. 73 della legge 2013, n. 98, il cui esito positivo era stato attestato dal Presidente del Tribunale in data 19 ottobre 2015;
- lo svolgimento della "classica" pratica forense presso uno studio legale per un semestre dal 23 settembre 2014, sul quale aveva ottenuto positiva certificazione del Consiglio dell'Ordine in data 19 maggio 2015 (tale periodo è poi divenuto di 1 anno in pendenza della relativa procedura, come da certificazione del Consiglio dell'Ordine in data 2 dicembre 2015);
- in sostanza il Lobina intendeva soddisfare il requisito di 18 mesi di pratica forense, necessario per essere ammesso all'esame, sommando 12 mesi di "corso sostitutivo" sostenuto presso il Tribunale con 6 mesi di pratica

forense svolta presso uno studio legale

A seguito di approfondimenti istruttori, tra cui l'audizione dell'interessato, il Consiglio dell'Ordine ha respinto la sua domanda di certificazione di compiuta pratica per tre semestri, ritenendo a tal fine inutilizzabile il corso svolto presso il Tribunale di Cagliari e ciò in quanto nel relativo circondario *“non è intercorso alcun accordo e/o convenzione tra il Consiglio dell'Ordine e i capi degli Uffici giudiziari dello stesso circondario, come è disciplinato dal comma 5 bis del citato art. 73; pertanto solo attraverso siffatto accordo e/o convenzione si garantirebbe allo stagista, pure praticante, la contestuale frequentazione di uno studio legale, che è condizione indispensabile per domandare e ottenere il certificato di compiuta pratica”*.

Con il ricorso in esame il dott. \_\_\_\_\_ chiede l'annullamento di tale decisione e l'accertamento del proprio diritto a ottenere la positiva certificazione dei 18 mesi di tirocinio, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si costituito in giudizio il Consiglio dell'Ordine, opponendosi all'accoglimento del ricorso ed eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in favore del Consiglio nazionale forense. Alla Camera di Consiglio dell'8 giugno 2016 l'esame dell'istanza cautelare è stato rinviato al merito.

È seguito lo scambio di ulteriori memorie difensive.

Alla pubblica udienza dell'8 giugno 2016 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

## DIRITTO

L'eccezione di difetto di giurisdizione merita accoglimento.

L'art. 36 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, statuisce che *1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini*

*circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37”.*

Pertanto non vi è dubbio che la giurisdizione in materia di atti di diniego del certificato di compiuta pratica appartenga al Consiglio nazionale forense, come del resto confermano T.A.R. Milano, Sez. III, 13 marzo 2012, n. 823, e Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2016, n. 251 (quest'ultima nella diversa -ma contigua- materia dell'iscrizione agli albi).

La difesa del ricorrente obietta che a conclusioni diametralmente opposte sarebbe giunta Cassazione civile, Sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27184, laddove ha affermato che *“Il provvedimento con il quale il consiglio dell'ordine degli avvocati rigetta la richiesta di rilascio di un certificato di compiuta pratica forense e la delibera del consiglio dell'ordine che ne disciplina le modalità di espletamento hanno natura amministrativa e pertanto rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del g.a.”.*

Tale prospettazione non è però condivisa dal Collegio, per due distinte ragioni.

In primo luogo perché la citata pronuncia della Cassazione è precedente alla legge di riforma della professione forense del 2012, che ora reca una norma -il citato art. 36- espressa e inequivoca nell'affidare al Consiglio nazionale forense le controversie in materie di *“rilascio di certificato di compiuta pratica”.*

In secondo luogo perché la Cassazione aveva in quel caso riconosciuto la giurisdizione del G.A. relativamente a una controversia in cui il ricorrente aveva impugnato -oltre al diniego di certificazione, anche- un separato atto di indirizzo generale con cui il Consiglio dell'Ordine aveva individuato, in termini generali, i criteri cui si sarebbe attenuto nell'esame delle richieste di

certificazione: in sostanza la Corte, al fine di evitare un defatigante “spezzettamento del contenzioso”, aveva preferito unificare in capo al G.A. la giurisdizione relativa al diniego e al presupposto atto regolamentare. Il caso ora in esame è del tutto diverso, posto che i criteri interpretativi cui il Consiglio dell’Ordine ha inteso attenersi sono contenuti nello stesso atto di concreto rigetto della richiesta di certificazione, quale parte motivazionale dello stesso, e come detto quell’atto è univocamente impugnabile innanzi al Consiglio nazionale forense.

Per quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e agli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto per difetto di giurisdizione, assegnando alle parti il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per riassumere la causa innanzi al competente Consiglio Nazionale Forense.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)